



Al Dirigente dell'A.T. di Modena
Ai Dirigenti delle Istituzioni Scolastiche di Modena
Alle RSU delle Istituzioni Scolastiche di Modena
A tutto il personale ATA delle Istituzioni Scolastiche di Modena
All'Albo Sindacale delle Istituzioni Scolastiche di Modena

Oggetto: Indicazioni sulle ferie, recupero prefestivi e presenza a scuola per attività indifferibili del personale ATA – Emergenza COVID-19.

Le sottoscritte OO.SS. Flc CGIL , CISL Scuola, UIL Scuola RUA.

considerate le segnalazioni da parte del personale ATA in servizio presso le istituzioni scolastiche della provincia di Modena in cui rilevano disposizioni da parte di alcuni Dirigenti Scolastici, o su indicazioni di DSGA, di ferie d'ufficio o di obbligo delle stesse per recupero delle giornate prefestive o di ferie imposte nel periodo di sospensione delle attività o pasquale,

rilevata l'emergenza COVID-19 che di fatto ha disposto che tutto il personale che non può ricorrere a forme di lavoro agile, sarà esentato dal servizio alle condizioni indicate nel DECRETO-LEGGE 17 marzo 2020, n. 18 art. 87 punto 3, fatto salvo lo svolgimento delle attività indifferibili che richiedono necessariamente la presenza sul luogo di lavoro,

FORNISCONO

i seguenti chiarimenti atti a dare supporto nella gestione delle ferie, del recupero dei prefestivi e della presenza a scuola per il personale ATA in questa delicata fase emergenziale:

Ferie a.s. 2018/19

Per quanto riguarda le ferie a.s. 2018/19, il Dirigente Scolastico verifica che ci siano eventuali periodi di ferie pregresse del personale ATA non godute da consumarsi entro il mese di aprile ai sensi dell'art. 13 comma 10 del CCNL 2006-09 il quale prevede che: "In caso di particolari esigenze di servizio ovvero in caso di motivate esigenze di carattere personale e di malattia, che abbiano impedito il godimento in tutto o in parte delle ferie nel corso dell'anno scolastico di riferimento [...] il personale A.T.A. può fruire delle ferie non godute di norma non oltre il mese di aprile dell'anno successivo, sentito il parere del DSGA"

Pertanto, qualora il personale ATA abbia ferie residuali dell'a.s. 2018/19, può fruirne in questo periodo e fino al termine del 30 aprile.

Al fine della fruizione delle stesse il Dirigente Scolastico, tramite comunicazione formale al personale, richiede una pianificazione delle ferie residuali fino al 30 Aprile e il personale effettua richiesta di ferie ai sensi del CCNL 2016/18 art 13 comma 8 che cita testualmente: "Esse devono essere richieste dal personale docente e ATA al dirigente scolastico."

Il Dirigente scolastico effettua la valutazione su indicazione del DSGA ai sensi del CCNL Scuola 2016/18 art 13 comma 11 che prevede:” Compatibilmente con le esigenze di servizio, il personale A.T.A. può frazionare le ferie in più periodi. La fruizione delle ferie dovrà comunque essere effettuata nel rispetto dei turni prestabiliti, assicurando al dipendente il godimento di almeno 15 giorni lavorativi continuativi di riposo nel periodo 1 luglio-31 agosto.”

Si rammenta che il decreto legge del 17 marzo 2020, n. 18 art. 87 punto 3 cita testualmente: “Qualora non sia possibile ricorrere al lavoro agile, anche nella forma semplificata di cui al comma 1, lett. b), le amministrazioni utilizzano gli strumenti delle ferie pregresse, del congedo, della banca ore, della rotazione e di altri analoghi istituti, nel rispetto della contrattazione collettiva”

Le norme suindicate non prevedono in alcun modo la disposizione di ferie d’ufficio, né ferie imposte unilateralmente ma solo di ferie da usufruire nei termini previsti dal CCNL Scuola 2016/18.

Ferie a.s. 2019/20

Per quanto riguarda le ferie a.s. 2019/20, il Dirigente Scolastico, al fine della fruizione delle stesse, tramite apposita comunicazione formale al personale ATA, richiede una pianificazione delle ferie dell’anno scolastico corrente fino ad agosto 2020 e il personale effettua richiesta di ferie ai sensi del CCNL 2016/18 art 13 comma 8 suindicato.

Il Dirigente scolastico effettua la valutazione su indicazione del DSGA ai sensi del CCNL Scuola 2016/18 art 13 comma 11 suindicato.

Si rammenta che il decreto legge del 17 marzo 2020, n. 18 art. 87 punto 3 suindicato non cita l’utilizzo delle ferie dell’a.s. corrente quale forma di recupero per il personale ATA non adibito a lavoro agile.

Le norme suindicate, pertanto, non prevedono in alcun modo la disposizione di ferie d’ufficio, né ferie imposte unilateralmente nel periodo di sospensione delle attività o pasquali ma solo di ferie da usufruire nei termini previsti dal CCNL Scuola 2016/18.

Recupero Prefestivi

Per quanto riguarda il recupero delle giornate prefestive, la chiusura prefestiva è disposta dal Dirigente Scolastico, salvaguardando il ruolo e le competenze previsti dalla normativa vigente per gli Organi Collegiali della scuola, esclusivamente quando vi sia il consenso di almeno i 2/3 del personale A.T.A. coinvolto, compreso quello docente dichiarato inidoneo alla funzione per motivi di salute ed utilizzato nella scuola.

La decisione del personale ATA è stata assunta quando in modalità ordinaria era possibile effettuare recuperi attraverso utilizzo di forme agevolate di recupero quali le ore eccedenti.

Considerato che, ad oggi, la straordinarietà del periodo emergenziale non ha permesso e garantito al personale ATA di poter recuperare le giornate prefestive attraverso l’accesso alle ore di straordinario a recupero, l’utilizzo di ferie imposte dell’a.s. in corso risulta gravoso e illegittimo perché va a toccare un diritto costituzionalmente garantito.

Non risulta colpevole il personale se non ha potuto effettuare ore di straordinario ne tantomeno l’amministrazione scolastica che non ha potuto garantire la forma agevolata di recupero.

Visto che i criteri generali di recupero dei prefestivi risultano materia di contrattazione di istituto sarebbe opportuno coinvolgere la RSU al fine di definire la modalità di recupero più appropriata in tale situazione.

Ad esempio, la Dirigenza Scolastica unitamente alla RSU di Istituto potrebbe ovviare alla problematica semplicemente rimodulando l’orario settimanale del personale ATA in 7h e 12’ al giorno nella settimana in cui ricade la chiusura prefestiva o valutare l’opportunità di garantire al personale il recupero di tali giornate entro i mesi successivi.

Nel caso quindi, di chiusura dei prefestivi (deliberata dal consiglio d'istituto dopo giusta votazione del personale ATA, come sopra indicato) al personale amministrativo-tecnicoausiliario deve essere garantita la possibilità di riscattare le giornate non lavorate.

Pertanto il Dirigente Scolastico, su indicazione del DSGA, non può imporre ferie d'ufficio o imporre ferie perché l'amministrazione scolastica NON ha potuto fornire la forma più agile di recupero generalmente le ore eccedenti a garanzia della scelta effettuata inizialmente dallo stesso personale.

Attività indifferibili in presenza

Alla luce della situazione emergenziale Covid-19 presente in tutta Italia, vista l'ordinanza della Regione Emilia Romagna che dispone la sospensione dell'attività amministrativa in presenza presso le rispettive sedi e uffici decentrati delle amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, comma 2 del d.lgs 165/2001 (quindi anche le scuole), vista la nota MI del 18/03/2020, in cui si evidenzia che "la presenza negli uffici va limitata ai soli casi in cui la presenza fisica sia **INDISPENSABILE** per lo svolgimento delle attività lavorative, coerentemente con l'indicazione generale - piu' volte ribadita - di evitare ogni spostamento dalla propria abitazione se non per validi motivi",

si segnala che in caso di attività indifferibile/indispensabile che necessiti della presenza fisica del personale ATA a scuola è necessario che il Dirigente Scolastico emani ordine di servizio a supporto della propria Direttiva di chiusura della scuola in cui si evinca:

- quale sia l'attività indifferibile/indispensabile
- l'orario previsto di accesso (inizio e fine)
- le indicazioni di sicurezza previste

Tale ordine di servizio è a garanzia della stessa Dirigenza Scolastica in qualità di datore di lavoro e del personale ATA che effettua lo spostamento dalla propria abitazione verso la scuola e viceversa onde evitare che lo stesso personale/Dirigenza incorra nella violazione delle misure imposte configurandosi quale reato ai sensi dell'art. 650 c.p.: "Chiunque non osserva un provvedimento legalmente dato dall'Autorità per ragione di giustizia o di sicurezza pubblica o d'ordine pubblico o d'igiene" e, nella fattispecie in esame, troverebbe applicazione anche l'art. 452 c.p., rubricato "Delitti colposi contro la salute pubblica", con l'applicazione di sanzioni penali nei confronti di chi "commette, per colpa, alcuno dei fatti previsti dagli artt. 438 – 439 c.p.".

Inoltre, vista la normativa sul rischio biologico (malattie infettive) ai sensi del Dlgs.vo 81/2008 e s.m.i., in caso di attività indifferibile che necessita di personale ATA fisicamente presente a scuola, è necessario delineare nell'ordine di servizio le garanzie di sicurezza atte a ridurre il rischio, quali forme di distanziamento sociale e/o alla fornitura dei dispositivi di protezione individuali quali, ad esempio, mascherine, guanti e gel disinfettanti.

Si invitano i Dirigenti Scolastici ad un preciso e scrupoloso rispetto delle norme a tutela dei lavoratori e della salute pubblica, considerata la GRAVE situazione che la nostra provincia versa in termini di emergenza sanitaria e di rischi dei lavoratori per attività in presenza.

Le sottoscritte OO.SS. si rendono disponibili a qualsiasi ulteriore chiarimento per tutta la comunità educante delle varie Istituzioni Scolastiche di Modena al fine di evitare forme di contrasto normativo.

Ringraziando per la collaborazione, si porgono distinti saluti.

14/04/2020

FLC CGIL
C. Riso

CISL SCUOLA
A. Cozzo

UIL RUA MODENA
L. Cassanelli